



COMUNE DI PALIZZI

Avviso Pubblico

Affidamento in Concessione a favore di soggetti privati dei beni confiscati alla criminalità organizzata

L'Area Tecnica

RICHIAMATO l'art. 48, comma 3, lettere c) e d) del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a norma del quale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata sono:

"c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo nonché agli Enti parco nazionali e regionali. I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro due anni l'ente territoriale non ha provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di un anno il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto;

d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell'ente locale o della regione ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti per le finalità di cui all'articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro due anni l'ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. "

VISTA la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di G.C. n. 15 del 12.03.2020, avente ad oggetto: **"Indirizzi in materia di gestione e valorizzazione dei beni confiscati"**, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si deliberava di:

a) conferire atto di indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico:

- a provvedere alla urgente predisposizione ed aggiornamento dell'elenco di tutti i beni confiscati trasferiti all'Ente, da pubblicare sul sito internet istituzionale dell'Ente, anche nell'apposita sezione del portale "Amministrazione Trasparente", recante le indicazioni previste dall'art. 48, comma 3, lett. c) del D. Lgs. n. 159 del 2011;
- ad effettuare una puntuale ricognizione dell'attuale utilizzo dei beni confiscati ed a individuare e proporre le soluzioni gestionali e le destinazioni dei beni attualmente inutilizzati, compatibili con le finalità indicate nel decreto di trasferimento, verificando per ciascun bene se sia tecnicamente possibile e utile, prioritariamente, la destinazione a finalità istituzionali dell'Ente o la gestione diretta per finalità sociali od economiche, ed in subordine (ove la destinazione a finalità istituzionali o la gestione diretta non sia utile o immediatamente perseguibile) l'assegnazione del bene in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ai soggetti indicati all'art. 48, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 159 del 2011 e del vigente regolamento comunale;
- a proporre, conseguentemente, la destinazione ed utilizzo di ciascun bene confiscato con indicazione delle ipotesi progettuali tese al miglioramento ed allo sviluppo dello stesso che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione dell'Agenzia Nazionale Beni Confiscati o dell'Agenzia del Demanio, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità del D. Lgs. n. 159 del 2011 e compatibili con le caratteristiche ed ubicazione dei beni;

b) definire le direttive, cui fa riferimento l'art. 6 del vigente regolamento comunale in materia di assegnazione dei beni confiscati, prevedendo che per pervenire all'assegnazione del bene in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ai soggetti indicati all'art. 48, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 159 del 2011 e del vigente regolamento comunale:

- dovranno applicarsi i criteri di assegnazione previsti dagli articoli 4, 6 e 7 del citato regolamento;
- la composizione della commissione sarà quella prevista dall'art. 8 del medesimo regolamento;
- le relative procedure saranno gestite dal Responsabile dell'Ufficio Patrimonio SUAP e Pianificazione Territoriale, competente in base all'attuale assetto organizzativo dell'Ente;

Visto il vigente *"Regolamento Comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata"*, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 14.11.2011;

Rende Noto

che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla selezione aperta al territorio per l'individuazione degli Enti cui concedere in uso i sotto elencati beni immobili confiscati alla mafia e facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Palizzi:

Tipologia	Finalità	Dimensione, descrizione e natura del bene	Ubicazione e dati catastali
1 Fabbricato	Sociali	Locale generico categoria C/1 Mq 73	Palizzi (RC) Via Argine destro, 1 distinto al N.C.E.U. Foglio n. 58 p.lla 259 sub.3
Fabbricato	Sociali	Appartamento categoria A/3 Mq 174	Palizzi (RC) Via Argine destro, 1 distinto al N.C.E.U. Foglio n. 58 p.lla 259 sub.4
3 Fabbricato	Sociali	Appartamento categoria A/3 Mq 71	Palizzi (RC) Via Argine destro, 1 distinto al N.C.E.U. Foglio n. 58 p.lla 259 sub.5
4 Fabbricato	Sociali	Fabbricato urbano con terreno Mq 1250	Palizzi (RC) Località Gurrì distinto al N.C.E.U. Foglio n. 47 p.lla 100
5 Fabbricato	Sociali	Fabbricato urbano con terreno Mq 17998	Palizzi (RC) Località Gurrì distinto al N.C.E.U. Foglio n. 47 p.lla 11 - 12 - 96 - 98 ex 15 - 99 ex 13 -14 - 21- 22
6 Fabbricato	Sociali	Appartamento categoria A/3 Mq 133	Palizzi (RC) Via Fontana, 3 Fg. 58, Par. 283, Sub. 4

ART. 1 SOGGETTI AMMESSI

1. I beni immobili destinati a fini sociali sono concessi, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti - anche enti pubblici non economici - ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e s.m.i., a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e s.m.i., o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e s.m.i., nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e s.m.i., e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti, che manifestano il proprio interesse, secondo le modalità di cui al presente regolamento.

2. Non possono concorrere alla concessione di beni confiscati quegli organismi dei quali facciano parte amministratori e/o dipendenti comunali che vi svolgano funzioni direttive, ovvero le abbiano svolte nel biennio precedente, né quegli organismi i cui soci versino in ipotesi di incompatibilità o esclusione previsti dalla legge.

ART. 2 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO.

1. La richiesta (come da modello allegato al presente avviso), pena il non accoglimento, oltre ad essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, deve recare l'indicazione precisa della denominazione, della natura giuridica, della sede legale e del recapito del richiedente.
 2. Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione ma il legale rappresentante-sottoscrittore deve allegare, pena l'esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.
- 1) Alla richiesta dovrà essere allegato, in originale o copia conforme autenticata a norma di Legge:

1a) Per Enti, Comunità, Associazioni riconosciute e non: l'atto costitutivo e lo statuto, il verbale del rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi e il verbale di nomina del rappresentante legale;

- 1b) Per le Cooperative Sociali:** l'atto costitutivo, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il certificato d'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio, Sezione Cooperative a mutualità prevalente, secondo quanto previsto dal Decreto 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive;
- 1c) Per le Organizzazioni di volontariato** di cui alla Legge 21 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni: l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto d'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 22/96;
- 1d) Per le comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti** di cui al DPR ottobre 1990, n. 309: l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto di riconoscimento come Ente ausiliario della Regione o dello Stato;
- 2) Dichiarazione resa dal rappresentante legale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti che:
- 2a) non si trova in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia;
- 2b) si obbliga ad applicare, per i soci dipendenti o dipendenti dell'Ente, le condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;
- 2c) si obbliga a osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel d.lgs. n 81/2008 e successive modificazioni;
- 2d) di essere a conoscenza dei luoghi dei quali richiede la concessione e di aver preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'espletamento dell'attività;
- 2e) si obbliga a comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell'attività;
- 3) Il progetto di utilizzazione del bene del quale si richiede la concessione redatto e sottoscritto anche da tecnico specializzato, con allegata relazione descrittiva delle attività che si intendono realizzare e relativo cronoprogramma;
- 4) Una relazione analitica descrittiva delle attività già svolte dall'Ente su beni confiscati alla criminalità organizzata;
- 5) Una relazione analitica descrittiva delle attività, svolte nell'ultimo triennio dall'Ente, analoghe a quelle che si intendono realizzare sul bene;
- In riferimento al punto 4 è necessario indicare in relazione:
- Tipologia di servizio e destinatari;
 - Committenti per i quali si è svolto il servizio (Enti locali, altro);
 - Data d'inizio e di scadenza dell'affidamento;
 - Numero totale di mesi di gestione;
 - Eventuali estremi dell'atto di affidamento;
- 6) L'elenco nominativo dei soci e degli amministratori dell'Ente richiedente;
- 7) L'elenco nominativo del personale che l'Ente richiedente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'attività sul bene con allegato il relativo curriculum vitae debitamente sottoscritto dagli interessati.

Anche gli atti di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 7) devono essere debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente richiedente.

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, deve pervenire a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore **12:00** del giorno **30/11/2020** all'Ufficio Protocollo Generale del **Comune di Palizzi, Piazza Libertà n. 2, Palizzi (RC)**;

A tal fine farà fede la data del timbro di accettazione dell'ufficio postale o dell'agenzia di recapito autorizzata, attraverso il quale sarà inviato il plico sopra citato.

Rimane altresì facoltà dei richiedenti la consegna a mano del plico. Il plico recapitato a mano potrà essere consegnato allo stesso indirizzo di cui sopra sempre entro il suindicato termine.

Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, compresi quelli preincollati dal fabbricante e deve recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso – la seguente dicitura “Richiesta concessione bene confiscato alla mafia sito in Palizzi - Istanza. Documentazione e Offerta progetto”.

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e **controfirmate sui lembi di chiusura, compresi quelli preincollati dal fabbricante** recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente **"A - Documentazione"** e **"B - Offerta progetto"**.

Nella busta **"A - Documentazione"** devono essere contenuti, a pena di esclusione, oltre alla richiesta di concessione anche tutti i documenti di cui ai punti 1) e 2) del presente avviso.

Nella busta **"B - Offerta progetto"** devono essere contenuti, a pena di esclusione, tutti i documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 7), del presente avviso.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Le istanze, la documentazione e le proposte progettuali saranno valutate da apposita commissione nominata all'uopo dal responsabile del Settore Tecnico;

La commissione, acquisite le richieste, individuerà il concessionario sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate che devono essere tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione dell' Agenzia del Demanio - Direzione Centrale per i servizi immobiliari - Direzione Gestione beni confiscati e/o degli atti politici dell'Ente, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità della Legge 109/96.

Si terrà conto anche dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene e relativa all'ultimo triennio, della sua esperienza in materia di gestione di beni confiscati, della sua struttura e della dimensione organizzativa.

Ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione del concessionario si seguiranno i seguenti criteri che si riferiscono ad una pluralità di elementi in merito alla capacità tecnica organizzativa e alla qualità del progetto diversificati ed a cui viene attribuito un punteggio come segue:

Descrizione	Punteggio
Punto a): Capacità tecnica relativamente all'esperienza e alla professionalità acquisita esclusivamente nella gestione, nell'ultimo triennio, di attività identica a quella che si intende realizzare sul bene per conto di Enti pubblici o privati e quindi in rapporto di convenzione con queste ultime	sarà attribuito 0,50 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni per un massimo di punti 18 per la quale, le frazioni inferiori a 15 giorni non saranno prese in considerazione, conseguentemente non saranno cumulabili;
Punto b): Capacità tecnica relativamente all'esperienza e alla professionalità acquisita nel settore dei beni confiscati per conto di Enti Pubblici	saranno attribuiti 4 punti per ogni anno di servizio o frazione di esso non inferiore a mesi 6, per un massimo di punti 20. Le frazioni di mesi inferiori a 6, non saranno prese in considerazione, conseguentemente non saranno cumulabili
Punto c): Capacità organizzativa relativamente all'assetto dell'Ente e al personale che intende impiegare nell'attività sul bene	sarà attribuito un punteggio massimo di punti 12
Punto d): Qualità dell'ipotesi progettuale presentata	sarà attribuito un punteggio massimo di punti 50

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa (quella che avrà conseguito il maggior punteggio che comunque non potrà essere inferiore a 20 punti) valutabile in base agli elementi che insieme costituiranno il punteggio massimo attribuibile ad ogni offerta-progetto da parte del responsabile del Settore Finanziario;

ART. 3

CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI

1. Il Responsabile, preso atto dell'esito della gara, individuerà, con apposita determinazione, il concessionario, per l'adozione del provvedimento di concessione e la successiva sottoscrizione del capitolato-contratto, che comunque dovranno essere preceduti dall'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine al soggetto richiedente, ai sensi della normativa vigente, ed alle persone dei soci, degli amministratori, e del personale proprio che lo stesso soggetto intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni.
2. Tutte le spese e gli oneri contrattuali, se previsti per legge, sono a carico del soggetto concessionario.
3. Perfezionata la concessione, il Responsabile del Settore Tecnico ne darà notizia all'Agenzia, al Prefetto ed ai Responsabili territoriali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

4. Ove sia possibile in ragione della conformazione strutturale e funzionale del bene e sia rispondente all'interesse pubblico in concreto perseguito con la concessione, è consentita la concessione in uso plurimo di un medesimo bene da parte di più soggetti sempre selezionati con le modalità di cui ai precedenti commi.

ART. 4 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il capitolato-contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, deve prevedere a carico del concessionario i seguenti obblighi:

- a) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente, e in particolare la realizzazione delle attività di cui alla proposta progettuale;
- b) l'obbligo di tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
- c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile - compresi quelli derivanti da atti vandalici -, e per responsabilità civile; nonché l'obbligo di attivare apposita polizza fidejussoria a copertura dell'integrità del bene;
- d) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- e) l'obbligo di rispettare le norme vigenti nel tempo in materia di sicurezza degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46, e s.m.i.), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.), nonché le norme in materie di assistenza e previdenza sul lavoro;
- f) l'obbligo di informare immediatamente l'ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
- g) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- h) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, se prevista nell'avviso, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- i) l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
- j) l'obbligo di trasmettere annualmente all'ente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi, e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- k) l'obbligo di trasmettere annualmente all'ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso, completi degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- l) l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni non inferiori a cm. 30x60 di color bianco con scritta rossa, sulla quale dovrà essere apposta, oltre lo stemma del Comune di Palizzi in alto al centro, ed il numero della concessione, anche la seguente dicitura: "Bene confiscato alla criminalità organizzata - Comune di Palizzi";
- m) l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Palizzi, in alto al centro; nel caso si tratti di beni produttivi, l'obbligo di inserire nelle ceste di raccolta e/o nelle confezioni di vendita di prodotti anche la dicitura che si tratta di: "Prodotti provenienti dalle terre confiscate alla criminalità organizzata - Comune di Palizzi";
- n) l'obbligo di restituire il bene concesso nella sua integrità come da verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso. Nel caso in cui si riscontrassero al momento della restituzione i danni relativi al bene concesso in uso, l'Amministrazione dovrà richiedere al concessionario l'immediata messa in ripristino del bene dando specifiche prescrizioni in tal senso.

2. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla lettera n) del precedente comma, l'Amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario.

ART. 5 DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO

1. La concessione avrà una durata, di 10 anni. Decade automaticamente, senza necessità di disdetta, allo scadere del termine finale, senza possibilità di proroga tacita.

2. Alla scadenza, al concessionario non compete alcuna indennità e/o rimborso di qualsiasi genere e natura.

3. A richiesta del concessionario, previa valutazione della permanenza e dell'attualità di tutti i requisiti di assegnazione iniziali, è rinnovabile, prima della scadenza, per un ulteriore periodo pari a quello scaduto. La durata della convenzione e dei relativi rinnovi non potrà comunque superare, complessivamente 30 anni. Non sono concesse ulteriori assegnazioni dopo un eventuale rinnovo.

4. La richiesta di rinnovo deve pervenire al Comune di Palizzi almeno sei mesi prima della scadenza, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante del concessionario.

5. Il concedente può revocare in qualsiasi momento la concessione per motivi di preminente interesse pubblico, previo avviso al concessionario da comunicarsi almeno sei mesi prima della data in cui la revoca deve avere effetto.

ART. 6

CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO

1. Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il capitolato-contratto di concessione.

ART. 7

CONTROLLI

1. E' rimesso al Responsabile del Settore Tecnico, tramite il personale a ciò appositamente incaricato, ed anche di concerto con la Polizia Municipale, il controllo sul concessionario sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni normative vigenti in materia.

2. Il Responsabile del Settore Tecnico verificherà, con cadenza almeno annuale, la permanenza in capo al concessionario dei requisiti di legge che giustificano la concessione. Qualora dall'attività di controllo emerga che il bene non venga gestito con regolarità si procederà a risolvere il rapporto.

3. Il medesimo Responsabile può in ogni momento procedere, a carico del concessionario, ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, senza che il concessionario possa frapporre ostacoli di alcun genere.

ART. 8

POTERE SANZIONATORIO

1. La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto fra le parti, oppure qualora ponga in essere atti, iniziative, sia sul bene concesso che al di fuori di esso, che contravvengano alle finalità del progetto approvato.

2. La concessione in ogni caso dovrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori del soggetto concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi, elementi tali da far ritenere possibile che il soggetto concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamento mafioso nello svolgimento della propria attività;
- b) qualora il soggetto concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi di legge, la concessione;
- c) qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il bene e/o il contratto.
- d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
- f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui od organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso;
- g) qualora il concessionario non provveda al pagamento, ove dovuti, di imposte, diritti e simili di pertinenza comunali;

h) in qualunque altro caso in cui il Comune ritiene che esistano fondati motivi che ledono gravemente l'interesse pubblico.

3. La violazione di uno degli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento, oltre l'applicazione delle sanzioni ivi previste, fa comunque salvo l'esercizio dell'azione risarcitoria da parte del Comune di Palizzi.

4. Il concessionario che con provvedimento definitivo sia stato dichiarato decaduto da precedenti affidamenti e/o concessioni ai fini di cui al presente regolamento, non potrà presentare altre richieste di affidamento e/o concessione.